

CODICE DI CONDOTTA

(Disciplinato dall'art. 27-bis del Decreto legislativo n. 206/2005)

Approvato dal Consiglio Direttivo

dell'Associazione Tutela Immagine Operatori Moda in data 18/12/2020

1. Il Codice di condotta si applica a tutti gli associati ("Associati").
2. Ciascun associato è tenuto a uniformare il proprio comportamento ai principi di correttezza e lealtà professionale, evitando situazioni e comportamenti che possano recare discredito alla categoria professionale.
3. Ciascun Associato è tenuto a rispettare la riservatezza, evitando la divulgazione di fatti e circostanze di cui sia a conoscenza per ragioni connesse alla sua attività.
4. Ciascun Associato è tenuto al costante aggiornamento professionale, al fine di assolvere il proprio lavoro nel miglior modo possibile.
5. Ciascun Associato è tenuto ai rapporti con i clienti secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza, ad assumere gli incarichi in relazione alle proprie conoscenze, abilità e competenze, tutelando gli interessi del cliente nel rispetto delle normative vigenti. Egli inoltre è tenuto a qualificarsi presso il cliente rappresentando le proprie competenze ed esperienza in modo chiaro ed esaustivo ad a fornire ai clienti tutte le informazioni che lo stesso avesse a richiedere ai fini del conferimento dell'incarico.
6. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, al quale è possibile rivolgersi per la risoluzione concordata delle controversie, è l'organismo incaricato dell'applicazione del Codice di condotta.
7. Il Consiglio Direttivo vigila sulla condotta professionale degli associati e stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del Codice di condotta.
8. Il Codice di condotta è comunicato agli Associati per la relativa adesione; è conservato e aggiornato a cura del Consiglio Direttivo
9. Ciascun Associato deve informare i clienti dell'esistenza del Codice di condotta, dei suoi contenuti e dell'adesione allo stesso.